

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 1994, n. 298**

**Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362,  
concernente norme di riordino del settore farmaceutico**

Art. 3

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice, nominata dalla regione o dalla provincia autonoma, e' composta da:

- a) un professore universitario ordinario o associato con un'anzianita' di insegnamento di almeno cinque anni in una delle materie oggetto di esame;
- b) due funzionari dirigenti o appartenenti alla carriera direttiva, dipendenti dalla regione o dalla provincia autonoma, dei quali almeno uno farmacista;
- c) due farmacisti, di cui uno titolare di farmacia e uno esercente in farmacia aperta al pubblico, designati dall'ordine provinciale dei farmacisti.

2. Le funzioni di presidente sono esercitate dal professore universitario o da uno dei due funzionari regionali; quelle di segretario da un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione o della provincia autonoma.